



# COMUNE DI VITTORIA

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

## COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 12 del 29/12/2023

**OGGETTO: 2,ndo parere alla relazione illustrativa e tecnico finanziaria relativa alla contrattazione decentrata per il personale dipendente non dirigente anno 2023.**

L'Organo di revisione del Comune di Vittoria,

### **Premesso**

- Che in data 21/12/2023 il Dirigente del Servizio Risorse Umane ha richiesto il parere sulla relazione illustrativa anno 2023, limitata alla CCDI, parte normativa;
- Che in seguito ad apposita richiesta avanzata dall'organo di revisione, in data 28/12/2023 è stata ripresentata un'unica relazione illustrativa e tecnico-finanziaria comprendente la parte economica e la parte normativa;
- Che in precedenza era già stata certificata la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 2023, effettuata con determina n. 2387 del 05/09/2023, giusto verbale dello scrivente organo del 04/10/2023;
- Che in data 25/10/2023, dietro espressa richiesta del Servizio Risorse Umane, l'organo di revisione ha dato parere favorevole alla relazione tecnico finanziaria ed illustrativa limitata alla pre-intesa accordo decentrato parte economica.
- Che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative;

**Preso atto** delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt.14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;
- Art. 79 del CCNL del 16/11/2022;

- **D.M. 17/03/2020;**

## Visti

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:  
*“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.** A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. **Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;***
- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:  
*“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, **possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;***
- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:  
*“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;*
- L'art. 79 del CCNL 2019/2021 del 16/11/2022 il quale dispone che: *“1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse: ..... 2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno: .....”.*
- L'art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:  
*“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;*
- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:  
*“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;*

**Viste:**

- La delibera di Giunta comunale n. 322 del 03/08/2023 con la quale sono state fornite le linee di indirizzo alla delegazione trattante per la CCDI relativa al personale dipendente ed i criteri di quantificazione del fondo;
- La delibera di Giunta comunale n. 322 del 03/08/2023 con la quale è stata pure determinata la devoluzione dei proventi delle sanzioni per violazioni al codice della strada anno 2023 (art. 208 Decreto Legislativo 285/92);

**Richiamato** il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

**Esaminata** la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria sulla parte normativa del CCDI e sulla costituzione del fondo per il personale non dirigente relativa al periodo 2023, sottoscritta dal Dirigente e dalla Responsabile del Settore Risorse Umane;

**Preso atto** della quantificazione del "fondo", come definita con determinazione n. 2387 del 05/09/2023 a firma del Responsabile del Servizio delle Risorse Umane

**Verificato** che il fondo per le risorse decentrate 2023, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006;

**Evidenziato che:**

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2023 è stata regolarmente prevista nel bilancio di previsione 2023/2025;

**Tutto ciò premesso**

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025;

Visto il CCNL 2019/2021 e i CCNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

esprime parere

**Favorevole**

alla preintesa del 15/12/2023 stipulata tra le Organizzazioni Sindacali, la RSU e la delegazione trattante di parte pubblica in merito ai contenuti del contratto integrativo, sulla base degli elementi emergenti anche dalla relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa.

Infine, con l'occasione della presente e dovendo l'Ente procedere con la stesura definitiva del contratto collettivo integrativo,

raccomanda il rispetto

- del principio di corrispettività ex articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi del quale “le amministrazioni Pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”;
- dell’articolo 40, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni.
- dei principi contabili generali ed applicati, nella parte che richiama i comportamenti da tenere in merito agli adempimenti correlati alla costituzione del Fondo per le Risorse Decentrate e la sottoscrizione del CCDI;

prescrive

- a) le risorse previste per l’incentivazione secondo la disciplina dell’ex articolo 15 del C.C.N.L. 01.04.1999 dovranno essere destinate alla promozione di effettivi e significativi miglioramenti dei livelli di efficienza e di efficacia dell’attività dell’ente, nonché nella quantità e/o qualità dei servizi istituzionali offerti;
- b) i compensi relativi alla produttività individuale e collettiva dovranno essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell’Ente;
- c) per le eventuali progressioni economiche orizzontali il rispetto dell’articolo 52, comma 1 bis, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, dell’articolo 23, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo 27.10.2009, n. 150 e successive modifiche e integrazioni e dei documenti di prassi amministrativa emananti dalla Ragioneria Generale dello Stato, dalla Funzione Pubblica e dall’ARAN;
- d) che le risorse finanziarie che costituiscono il fondo incentivi funzioni tecniche devono essere comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali e dell’IRAP e devono essere regolamentate dall’accordo in sede di Contrattazione Decentrata, ma anche da apposito Regolamento Comunale;
- e) che la contrattazione integrativa sia posta a base delle indennità da corrispondere ed approvata nei giusti termini al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati;
- f) il piano degli obiettivi sia approvato nei giusti termini;
- g) di corrispondere solo e soltanto le somme riferite a istituti obbligatori previsti dal ccnl “indennità di turno, reperibilità, ordinario festivo”, ricordando che sono da considerarsi nulle eventuali clausole difformi da quelle previste dal CCNL.

L’Organo di Revisione Economico Finanziario dell’Ente

f.to Dott. Salvatore Vignigni

f.to Dott. Giuseppe Cimino

f.to Dott. Tito Antonio Giuffrida